

Sommario

La Certificazione Verde	1
Le origini e cos'è, cosa attesta, la certificazione in Europa.....	1
L'obbligo di certificazione verde in Italia	1
Il “ <i>Bignami</i> ” della Certificazione verde.....	2
In particolare è richiesta/non richiesta nei seguenti casi.....	2
Qual è la durata della certificazione verde.....	3
Obblighi dal 15 ottobre per i datori di lavoro (settore privato)	3
Fac-simile – caso 1.....	5
Fac-simile – caso 2.....	7
Fac-simile delega per la verifica del possesso della certificazione (fornitori e collaboratori)	9
Fac-simile – caso 3.....	10
Fac-simile delega per dipendenti/collaboratori – fornitori/collaboratori esterni	11
Fac-simile di comunicazione ai dipendenti.....	12
Perché le schede di verifica.....	14
Fac-simile scheda di verifica sul possesso della certificazione verde – dipendenti	14
Fac-simile scheda di verifica sul possesso della certificazione verde – fornitori e collaboratori esterni	14
Fac-simile di cartello informativo da utilizzare	15

La Certificazione Verde

Le origini e cos'è, cosa attesta, la certificazione in Europa

La Certificazione verde COVID-19 - *EU digital COVID certificate* nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione **digitale e stampabile** (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Dal 1° luglio 2021 la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice il viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.

Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - *EU digital COVID certificate*, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell'UE non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che *"non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica"*.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (gateway), attiva dal 1° giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE.

L'obbligo di certificazione verde in Italia

La definizione di certificazione verde viene introdotta dall'art. 9 del [D.L. 22/4/2021 n. 52](#) ed il contenuto della certificazione è riportato nell'allegato 1 a tale decreto.

Successivamente la certificazione verde venne inserita quale elemento necessario per accedere ai locali chiusi di ristorazione, sagre, fiere, palestre etc. in forza del D.L. 105/2021 [Link](#) ed il 17 giugno venne emanato il [DPCM](#) sulle caratteristiche della piattaforma nazionale.

Il “Bignami” della Certificazione verde

È necessario per

- ✓ Accompagnatore in strutture ospedaliere – RSA
- ✓ **Asili, scuole, università da parte di chiunque anche dei genitori**
- ✓ Cinema ✓ Teatri ✓ Musei ✓ Palestre
- ✓ Piscine ✓ Stadi ✓ Concerti ✓ Fiere e Sagre **(1)**
- ✓ Concorsi ✓ Convegni e congressi
- ✓ Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive
- ✓ Centri termali
- ✓ Sedersi a consumare nei tavoli al chiuso di bar, ristoranti, pub e pizzerie
- ✓ **Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose**
- ✓ Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- ✓ Centri culturali, centri sociali e ricreativi per attività al chiuso
- ✓ Trasporto aereo, navi e traghetti trasporto interregionale (no per lo stretto di Messina) *
- ✓ Treni per il trasporto passeggeri intercity, intercity notte, alta velocità *
- ✓ Autobus per trasporto di persone su percorsi che collegano più di due regioni e autobus noleggio con conducente *

(1) nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto in spazi privi di varchi di accesso gli organizzatori informano il pubblico con apposita segnaletica dell’obbligo di possesso della certificazione verde per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori

Non serve invece per accedere a

- ✗ Alberghi ✗ Negozi ✗ Centri commerciali
- ✗ Parrucchieri, estetisti e barbieri ✗ Lidi e stabilimenti balneari
- ✗ Fabbriche ✗ Uffici pubblici ✗ Uffici privati
- ✗ Aerei* ✗ Treni* ✗ Tram ✗ Metropolitane
- ✗ Autobus* ✗ Traghetti* ✗ Aliscafi
- ✗ Consumazione al bancone dei bar, ristoranti, pizzerie, pub, od in strutture all’aperto (dehor) di tali esercizi
- ✗ Chiese e luoghi di culto

Le discoteche rimangono chiuse

In particolare è richiesta/non richiesta nei seguenti casi

Non è necessaria per accedere agli uffici pubblici e privati (inclusi Tribunali, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Uffici Postali, sportelli bancari, Uffici Comunali, per recarsi dal commercialista, dal consulente del lavoro, dall’avvocato etc.); la Certificazione Verde è invece obbligatoria per i dipendenti degli uffici pubblici e privati prima indicati; il decreto legge 127/2021 prevede infatti che per i Tribunali l’obbligo vige per i magistrati,

componenti di commissione tributaria, personale etc. e non riguarda gli avvocati, i testimoni, periti e consulenti, ausiliari etc. Per analogia con quanto sopra il geometra libero professionista o l'azienda che acceda all'ufficio tecnico del Comune non è obbligato ad esibire il certificato verde, così come il commercialista che accede ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Invece chiunque che per qualsiasi motivo debba accedere ai locali di una scuola od università dovrà invece esibire il lasciapassare verde (dunque anche i genitori degli alunni).

Qual è la durata della certificazione verde

A partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC. L'App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità in Italia: 9 mesi". Per un breve periodo transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di conversione del Decreto legge 105 del 2021, anche le nuove Certificazioni potrebbero riportare scritto "Validità in Italia: 9 mesi", ma saranno comunque valide 12 mesi.

Obblighi dal 15 ottobre per i datori di lavoro (settore privato)

Le norme relative ai datori di lavoro del settore privato sono indicate nell'articolo 3 del [Decreto Legge 127 del 21 settembre 2021](#).

Dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (data di fine stato di emergenza, se non sarà ulteriormente prorogata) scatterà per i lavoratori l'obbligo di dotarsi di lasciapassare verde per accedere ai luoghi di lavoro, obbligo valido per tutti i settori di attività, inclusi i datori di lavoro "privati" per quanto concerne colf, badanti, baby sitter.

La verifica riguarda:

- il titolare della ditta individuale ed eventuali coadiuvanti;
- i soci della società che prestino attività lavorativa a vantaggio della società, gli eventuali loro coadiuvanti;
- i dipendenti dei soggetti di cui sopra, inclusi anche gli stagisti e i tirocinanti.

La verifica riguarda anche i soggetti che svolgano attività lavorativa anche sulla base di contratti esterni, a nostro giudizio, quindi, anche nei confronti dell'eventuale personale dipendente di impresa esterna che, ad esempio, effettui i lavori di pulizia all'interno dei locali oppure imprese che eseguano lavori di manutenzione-riparazione, quali i lavori di elettricista, idraulico, tecnico hardware-software, il tecnico che si occupa della manutenzione dei distributori di alimenti e bevande, in

genere tutti i fornitori dell'azienda che accedono ai locali della stessa – inclusi i professionisti/consulenti in estrema sintesi tutti i soggetti che accedono ai locali aziendali, anche se dipendenti di imprese terze, con la sola esclusione dei clienti (cfr. Il Sole 24 Ore del 17 settembre); il comma 4 dell'art. 3 D.L. 127 indica infatti che per tali soggetti la “la verifica.....oltre che dai soggetti di cui al primo periodo (cioè il “committente dei lavori”) è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.

In sintesi il datore di lavoro deve entro il 15 ottobre 2021 definire le modalità operative ed organizzative per verificare anche a **campione** (verifica “rischiosa” in caso di azienda che debba eseguire un numero limitato di verifiche), direttamente o tramite delegato designato formalmente che il lavoratore ed i soggetti di cui sopra siano in possesso del lasciapassare verde al momento dell'accesso nei locali aziendali (il comma 5 del D.L. 127/2021 prevede espressamente che il datore di lavoro debba prevedere “prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro” e, nel caso il dipendente dichiara di non esserne in possesso o venga verificato che non ne è in possesso, non consentirgli l'accesso al luogo di lavoro e dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione il sottoscritto potrà procedere alla sospensione per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato con il suo sostituto e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili una volta sola e non oltre il 31 dicembre prossimo.

Se il soggetto che accede ai locali aziendali è un soggetto “terzo” (es. l'elettricista) si dovrà invitarlo a lasciare i locali e segnalare al suo datore di lavoro il mancato possesso della certificazione, che peraltro doveva già doveva essere da quest'ultimo verificata, ma la verifica potrebbe essere avvenuta a campione ed il soggetto privo di certificazione non aver fatto parte del campione,

In caso di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre si applica la sanzione da 400 a 1.000 euro (c.1 art. 4 D.L. 19/2020) – in caso di reiterazione la sanzione è raddoppiata ed applicata in misura massima (c. 5 art. 4 D.L. 19/2020). Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

La verifica del lasciapassare verde **deve** essere effettuata dietro presentazione del lasciapassare in forma cartacea (senza trattenerne copia) o digitale (memorizzazione ad esempio sullo smartphone) utilizzando **esclusivamente** l'apposita [App Verifica C19 così come previsto dall'art. 13 del DPCM 17.6.2021](#) da installare anche su un semplice smartphone.

Per notizia, specie in presenza di un numero considerevole di addetti, esistono altri supporti/applicazioni che effettuano tale verifica [LINK](#) osservando comunque che tali apparecchi devono forzatamente, perché la verifica abbia validità, utilizzare l'App Verifica C19, unico strumento valido riconosciuto dal DPCM 17.6.2021.

- **15 ottobre 2021** individuazione delle modalità operative per la verifica del possesso della certificazione verde
- **15 ottobre 2021** per tutti i casi che seguono: si suggerisce di compilare il documento "elenco certificazioni"

Fac-simile – caso 1

Ditta individuale – società - il titolare od un socio (consultare i patti sociali della società per appurare se sia stato nominato un responsabile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) che assume il ruolo di "controllore" sia per i dipendenti sia per i soggetti esterni (si reputa il fac-simile di scarso utilizzo in quanto il titolare dell'azienda od il socio incaricato non potrebbe "abbandonare" i locali e dovrebbe, in casi di emergenza, verificare ad esempio la certificazione verde dell'elettricista).

- **attenzione compilare il presente modulo nel caso di assunzioni dal 15 al 31 dicembre 2021**

Il titolare dell'azienda consegnerà la comunicazione al personale dipendente (inclusi stagisti/tirocinanti), ad eventuali coadiuvanti, facendone sottoscrivere copia che conserverà agli atti

Il socio incaricato dalla società (vedi sopra l'eventuale verifica dei patti sociali) consegnerà la documentazione agli stessi soggetti di cui sopra, agli altri soci che prestino la propria attività lavorativa a vantaggio della società, ad eventuali coadiuvanti di tali soci.

Carta intestata ditta individuale o società

Gent.ma sig.ra / Preg.mo sig.,

le recenti disposizioni emanate in merito alla verifica del possesso della certificazione verde da parte del datore di lavoro prevedono che questi accerti, appunto, il possesso di tale certificazione a far tempo dal prossimo 15 ottobre, esclusivamente con l'utilizzo dell'App Verifica C19.

Le chiedo quindi cortesemente, entro tale data, di esibire al sottoscritto tale certificazione in forma cartacea o digitale (il QR code memorizzato sul Suo smartphone) senza che il sottoscritto, peraltro, ne trattienga copia, in modo da eseguire la verifica di cui sopra e, qualora entro tale data non venga esibita tale certificazione non potrà avere accesso al luogo di lavoro, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della

certificazione il sottoscritto potrà procedere alla sospensione per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato con il suo sostituto e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili una volta sola e non oltre il 31 dicembre prossimo.

Restano peraltro da osservare le precedenti disposizioni/regole da osservare, riportando di seguito le principali:

- obbligo di astenersi dal presentarsi sul luogo di lavoro qualora la temperatura corporea sia pari o superiore ai 37,5°;
- il lavarsi le mani frequentemente;
- l'utilizzare il liquido igienizzante degli appositi distributori presenti sul luogo di lavoro;
- l'igienizzare la tastiera degli erogatori di alimenti e bevande dopo l'uso;
- l'igienizzare eventuali altre tastiere/parti di macchine d'ufficio se di uso comune;
- l'utilizzare la mascherina protettiva qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 mt.

Il sottoscritto assume inoltre direttamente l'incarico di verificare che i fornitori/rappresentanti di fornitori/soggetti che collaborano con la nostra azienda, all'atto dell'accesso ai locali della stessa, siano in possesso della certificazione in questione, per cui il personale addetto alla reception dovrà informarmi dell'arrivo di tali soggetti terzi (ad esempio l'elettricista, il tecnico hardware/software, il manutentore dell'impianto di riscaldamento/condizionamento, il tecnico che verifica il funzionamento del distributore di bevande, altri professionisti che collaborino con l'azienda, unici esclusi i clienti per i quali non occorre alcuna verifica).

Certo della Sua collaborazione in merito, formulo i migliori saluti.

Firma

Fac-simile – caso 2

Ditta individuale – società - il titolare od un socio (consultare i patti sociali della società per appurare se sia stato nominato un responsabile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) che assume il ruolo di “controllore” per quanto riguarda i dipendenti mentre delega altra persona ed un sostituto per gli altri soggetti che accedono ai locali aziendali (fornitori, manutentori etc.)

Il titolare dell’azienda consegnerà la comunicazione al personale dipendente (inclusi stagisti/tirocinanti), ad eventuali coadiuvanti, facendone sottoscrivere copia che conserverà agli atti

Il socio incaricato dalla società (vedi sopra l’eventuale verifica dei patti sociali) consegnerà la documentazione agli stessi soggetti di cui sopra, agli altri soci che prestino la propria attività lavorativa a vantaggio della società, ad eventuali coadiuvanti di tali soci.

Carta intestata ditta individuale o società

Gent.ma sig.ra / Preg.mo sig.,

le recenti disposizioni emanate in merito alla verifica del possesso della certificazione verde da parte del datore di lavoro prevedono che questi accerti, appunto, il possesso di tale certificazione a far tempo dal prossimo 15 ottobre esclusivamente con l’utilizzo dell’App Verifica C19.

Le chiedo quindi cortesemente, entro tale data, di esibire al sottoscritto tale certificazione in forma cartacea oppure il QR code relativo, memorizzato sul Suo smartphone, senza che il sottoscritto, peraltro ne trattenga/memorizzi copia, in modo da poter eseguire tale verifica e qualora entro tale data non venga esibita tale certificazione non potrà avere accesso al luogo di lavoro, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione il sottoscritto potrà procedere alla sospensione per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato con il suo sostituto e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili una volta sola e non oltre il 31 dicembre prossimo.

Restano peraltro da osservare le precedenti disposizioni/regole da osservare, riportando di seguito le principali:

- obbligo di astenersi dal presentarsi sul luogo di lavoro qualora la temperatura corporea sia pari o superiore ai 37,5°;
- il lavarsi le mani frequentemente;
- l'utilizzare il liquido igienizzante degli appositi distributori presenti sul luogo di lavoro;
- l'igienizzare la tastiera degli erogatori di alimenti e bevande dopo l'uso;
- l'igienizzare eventuali altre tastiere/parti di macchine d'ufficio se di uso comune;
- l'utilizzare la mascherina protettiva qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 mt.

Certo della Sua collaborazione in merito, formulo i migliori saluti.

Firma

Il dipendente/collaboratore per ricevuta

eseguita la verifica il _____ firma responsabile_____

Fac-simile delega per la verifica del possesso della certificazione (fornitori e collaboratori)

Carta intestata ditta individuale o società

Il/la sottoscritto/ain qualità di responsabile circa gli adempimenti dettati dal D.L. 127/2021 dell'azienda in intestazione, premesso che provvederà direttamente alla verifica del possesso della certificazione verde nei confronti del personale dipendente, inteso in senso ampio e nel quale vanno ricompresi coadiuvanti, stagisti e tirocinanti, e nel caso di società i soci che prestano la propria opera a vantaggio della società ed eventuali loro coadiuvanti,

designa e delega

a seguito dei colloqui intercorsi, per la verifica del possesso della certificazione verde di fornitori, agenti e rappresentanti di fornitori, prestatori di servizi/ il/la sig./sig.ra
e, nel caso di Sua assenza od impedimento, quale sostituto, il/la sig./sig.ra

Al delegato ed al sostituto come sopra nominati si rammenta che detta verifica può essere effettuata **esclusivamente con utilizzo dell' App Verifica C19** con lettura dei dati/codici QR risultanti dalla certificazione verde che potrà essere esibita dall'interessato in forma cartacea o digitale (ad esempio dallo smartphone dell'interessato); **non possono essere acquisite copie della certificazione** e vorrà pertanto compilare la scheda di rilevamento dati fornita, anche compilandola in modalità informatica e disponibile nella cartella H del server, sottocartella CORONAVIRUS nome documento *"SCHEDA DI VERIFICA SUL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE – FORNITORI"*

All'atto dell'ingresso di un fornitore/collaboratore nei locali aziendali consulterà il file relativo alle verifiche precedenti, in modo da appurare se nei confronti del soggetto che accede sia già stata effettuata in precedenza la verifica circa il possesso della certificazione verde e la relativa data di scadenza, chiedendo all'interessato se è sempre in possesso della certificazione in precedenza rilevata e se non vi sono ulteriori variazioni apportate a tale certificazione.

Il nominato delegato ed il sostituto, sottoscrivendo per accettazione l'incarico, danno atto di essere informati e di essere stati informati circa la normativa in vigore, incluse le sanzioni previste e di essere quindi in grado di assumere e svolgere i compiti sopra assegnati, nonché di aver proceduto ad installare su

- un proprio smartphone
- uno smartphone fornito dall'azienda privo di qualsiasi altro dato

l'applicazione App Verifica C19 e di essere in grado di utilizzare tale applicazione, dopo aver eseguito gli opportuni test al riguardo.

Data_____

*firma*_____

Per accettazione (il delegato) _____

Per accettazione (il sostituto)_____

Fac-simile – caso 3

ditta individuale – società - il titolare od un socio (consultare i patti sociali della società per appurare se sia stato nominato un responsabile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) delega il ruolo di "controllore" sia per quanto riguarda le verifiche dei dipendenti sia per gli altri soggetti che accedono ai locali aziendali (fornitori, manutentori etc.)

Il titolare dell'azienda consegnerà la comunicazione al personale dipendente (inclusi stagisti/tirocinanti), ad eventuali coadiuvanti, facendone sottoscrivere copia che conserverà agli atti

Il socio incaricato dalla società (vedi sopra l'eventuale verifica dei patti sociali) consegnerà la documentazione agli stessi soggetti di cui sopra, ai altri soci che prestino la propria attività lavorativa a vantaggio della società, ad eventuali coadiuvanti di tali soci.

Fac-simile delega per dipendenti/collaboratori – fornitori/collaboratori esterni

Carta intestata ditta individuale o società

Il/la sottoscritto/ain qualità di responsabile degli adempimenti da osservarsi in relazione agli obblighi che seguono, premesso che, come da colloqui intercorsi, dal prossimo 15 ottobre occorrerà provvedere alla verifica del possesso della certificazione verde nei confronti del personale dipendente (inclusi i soci lavoratori di società, coadiuvanti, stagisti e tirocinanti) nonché di tutti i soggetti che accedono ai locali aziendali (fornitori, collaboratori esterni etc.) con la sola esclusione dei clienti

designa e delega

per la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei dipendenti, soci lavoratori, coadiuvanti, stagisti, tirocinanti, nonché di fornitori, agenti e rappresentanti di fornitori, prestatori di servizi/ collaboratori dell'azienda il/la sig./sig.ra e, nel caso di Sua assenza od impedimento, quale sostituto, il/la sig./sig.ra

Al delegato come sopra nominato ed al sostituto si rammenta che detta verifica può essere effettuata **esclusivamente con utilizzo dell' App Verifica C19** con lettura dei dati/codici QR risultanti dalla certificazione verde che potrà essere esibita dall'interessato in forma cartacea o digitale (ad esempio dallo smartphone dell'interessato); **non possono essere acquisite copie della certificazione** e vorrà pertanto compilare la scheda di rilevamento dati fornita, anche compilandola in modalità informatica e disponibile nella cartella H del server, sottocartella CORONAVIRUS

titolo del documento

"SCHEDA DI VERIFICA SUL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE – DIPENDENTI (appunto per dipendenti e collaboratori "interni")

"SCHEDA DI VERIFICA SUL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE – FORNITORI" (appunto per fornitori e collaboratori esterni)

La prima di tali schede, si ribadisce, dovrà essere completata entro il 15 ottobre 2021, mentre la seconda sarà compilata all'atto dell'ingresso di un fornitore/collaboratore nei locali aziendali, tale scheda dovrà essere in seguito consultata in modo da appurare se nei confronti del soggetto che accede sia già stata effettuata in precedenza la verifica circa il possesso della certificazione verde e la relativa data di scadenza, chiedendo all'interessato se è sempre in possesso della certificazione in precedenza rilevata.

Il nominato delegato ed il sostituto, sottoscrivendo per accettazione l'incarico, danno atto di essere informati e di essere stati informati circa la normativa in vigore, incluse le sanzioni previste e di essere quindi in grado di assumere e svolgere i compiti sopra assegnati, nonché di aver proceduto ad installare su

un proprio smartphone

uno smartphone fornito dall'azienda privo di scheda SIM e di qualsiasi dato)

l'applicazione App Verifica C19 e di essere in grado di utilizzare tale applicazione, dopo aver eseguito gli opportuni test al riguardo.

Data_____

*firma*_____

Per accettazione (il delegato) _____

Per accettazione (il sostituto)_____

Fac-simile di comunicazione ai dipendenti

Il titolare dell'azienda consegnerà la comunicazione al personale dipendente (inclusi stagisti/tirocinanti), ad eventuali coadiuvanti, facendone sottoscrivere copia che conserverà agli atti

Il socio incaricato dalla società (vedi sopra l'eventuale verifica dei patti sociali) consegnerà la documentazione agli stessi soggetti di cui sopra, agli altri soci che prestino la propria attività lavorativa a vantaggio della società, ad eventuali coadiuvanti di tali soci.

Il delegato eseguirà la verifica anche nei confronti del socio che funge da responsabile degli obblighi e che ha conferito la delega.

Carta intestata ditta individuale o società

Gent.ma sig.ra / Preg.mo sig.,

le recenti disposizioni emanate in merito alla verifica del possesso della certificazione verde da parte del datore di lavoro prevedono che questi accerti, appunto, il possesso di tale certificazione a far tempo dal prossimo 15 ottobre, esclusivamente con l'utilizzo dell'App Verifica C19.

Le chiedo quindi cortesemente, entro tale data, di esibire al sig. /alla sig.ra.....ed in assenza di questa al sig./alla sig.ra, delegati dell'azienda ad assolvere a tale compito, tale certificazione in forma cartacea o digitale (il QR code memorizzato sul Suo smartphone) senza che ne venga trattenga copia, in modo da eseguire la verifica di cui sopra e, qualora entro tale data non venga esibita tale

certificazione non potrà avere accesso al luogo di lavoro, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione il sottoscritto potrà procedere alla sospensione per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato con il suo sostituto e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili una volta sola e non oltre il 31 dicembre prossimo.

Restano peraltro da osservare le precedenti disposizioni/regole da osservare, riportando di seguito le principali:

- obbligo di astenersi dal presentarsi sul luogo di lavoro qualora la temperatura corporea sia pari o superiore ai 37,5°;
- il lavarsi le mani frequentemente;
- l'utilizzare il liquido igienizzante degli appositi distributori presenti sul luogo di lavoro;
- l'igienizzare la tastiera degli erogatori di alimenti e bevande dopo l'uso;
- l'igienizzare eventuali altre tastiere/parti di macchine d'ufficio se di uso comune;
- l'utilizzare la mascherina protettiva qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 mt.

Certo della Sua collaborazione in merito, formulo i migliori saluti.

Firma

Il dipendente/collaboratore per ricevuta

eseguita la verifica il _____ firma verificatore _____

Perché le schede di verifica

Le schede di verifica servono unicamente come "mezzo di prova" dell'avenuto assolvimento degli obblighi, così come per i ristoranti ci risulta ancora in vigore l'obbligo di tenere traccia delle prenotazioni. Nel malaugurato caso di risultati di positività al virus di personale dell'azienda si reputa non sarà sufficiente affermare di aver fatto la verifica in questione, ma occorrerà un minimo di "prova" che può essere costituito appunto dalle schede che seguono.

Fac-simile scheda di verifica sul possesso della certificazione verde – dipendenti

la compilazione di questa scheda può essere sostituita dall'apposizione di una dicitura "eseguita la verifica il _____ da _____" apposta sulla copia della comunicazione effettuata al dipendente.

nel caso di assunzioni la data di verifica deve necessariamente corrispondere alla data di assunzione od instaurazione del rapporto di stage o tirocinio

data verifica: 15 ottobre 2021

Nominativo dell'addetto (ruolo)	Esito APP Verifica C19	Nominativo del verificatore
Mario Rossi (titolare)	✓	
Giuseppe Verdi (coadiuvante)	✓	
Mara Bianca (impiegata)	✓	
Laura Blu (addetta alle pulizie)	✓	
Ernesto Giallo (operaio)	✓	

Fac-simile scheda di verifica sul possesso della certificazione verde – fornitori e collaboratori esterni

Data di accesso ai locali e di verifica	Nominativo	Ditta/struttura riferimento	Esito APP Verifica C19	Nominativo del verificatore
15.10.2021	Mario Rossi	Avvocato – studio Mario Rossi	✓	
15.10.2021	Giuseppe Verdi	Tecnico BEVA – erogatore caffè	✓	

17.10.2021	Mara Bianca	Tecnico software ATENEOWEB	✓	
17.10.2021	Marina Arancione	Addetta pulizie – dipendente PULITA srl	✓	
19.10.2021	Carlo Blu	Tecnico elettricista – ELETTRICA srl	✓	
20.10.2021	Giuseppe Marrone	Tecnico estintori – FUOCO srl	✓	

Fac-simile di cartello informativo da utilizzare

Si suggerisce l'affissione di un cartello all'ingresso dell'azienda riportante la seguente dicitura:

Dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 sarà effettuata la verifica circa il possesso della certificazione verde da parte di dipendenti/collaboratori dell'azienda ed in genere di tutti coloro che accedano ai locali, con la sola esclusione dei clienti. Vi ringraziamo per la collaborazione.